

0376365480

N. R.G. 3094/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA

Seconda CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Luciano Alfani	Presidente
dott. Laura De Simone	Giudice Relatore
dott. Andrea Gibelli	Giudice

all'esito dell'udienza del 10/07/2014

nel procedimento di omologa del concordato preventivo iscritto al n. r.g. 3094/2014 promosso da:

S. S.R.L. (CF.01408750204) assistita dall'avv. ()

con domicilio eletto in

Contro

MASSA DEL CREDITORI in persona del Commissario Giudiziale

Oggetto: omologazione di concordato preventivo

Ha emesso il seguente

DECRETO

considerato che con ricorso ex art.161 VI co. il 18.11.2013 la società S. S.r.l. con sede in
, via , ha proposto domanda di ammissione dell'indicata
società alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la
documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f. entro un termine fissato dal giudice;

osservato che il Tribunale ha concesso il termine richiesto e all'esito la documentazione integrativa è
stata presentata e sono stati altresì forniti al Tribunale i chiarimenti richiesti con decreto ex art.161 I co.
l.f. del 21.3.2014;

rilevato che il concordato proposto può qualificarsi con continuità aziendale ai sensi dell'art.186
bis l.f., continuità nella specie da operarsi attraverso una scissione parziale della società in concordato, e
assegnazione alla società preesistente S. di B. S.r.l. dei beni in proprietà della proponente, con
soddisfazione dei creditori mediante il reddito generato dalla nuova impresa, nonchè mediante la
vendita dei beni non necessari per la prosecuzione dell'attività d'impresa e l'incasso dei crediti;



0376365480

valutato che nella proposta è prospettata la previsione di soddisfazione dei creditori predetti e assistiti da cause legittime di prelazione per i quali sussiste capienza nella misura del 100% entro un anno dall'omologazione e la suddivisione dei rimanenti creditori in 5 classi con previsione di trattamenti differenziati:

Classe 1 - Privilegiati declassati con soddisfazione nella percentuale prevista del 20% entro due anni dall'omologa;

Classe 2 - Banche senza garanzie con soddisfazione nella percentuale prevista del 20% entro il 2018;

Classe 3 - Fornitori ed altri creditori chirografari con soddisfazione nella percentuale prevista del 15% entro il 2018;

Classe 4 - Istituti finanziatori con garanzie con soddisfazione nella percentuale prevista del 5% entro il 2018;

Classe 5 - società beneficiaria della scissione con soddisfazione nella percentuale prevista dello 0%;

atteso che questo Tribunale con decreto del 10.4.2014 ha ammesso, ex art.163 l.f., la società alla procedura di concordato preventivo nominando giudice delegato la dott.ssa Laura De Simone, commissario giudiziale il dott.F e ordinando la convocazione dei creditori per l'udienza dell'8.5.2014;

rilevato che la somma fissata nel decreto per spese di procedura è stata depositata dalla ricorrente nel termine assegnato;

considerato che il Commissario Giudiziale, nella relazione ex art.172 l.f. depositata ha espresso parere complessivamente favorevole alla proposta;

osservato che in sede di adunanza e nei venti successivi alla chiusura del verbale la maggioranza prescritta dal testo dell'art.177 l.f. è stata raggiunta;

tenuto conto che il Tribunale, preso atto che risultava raggiunta la maggioranza prevista dalla legge, ha fissato per il giorno 10.7.2014 la comparizione del debitore, del commissario giudiziale e per le eventuali costituzioni in giudizio di creditori dissenzienti o altri interessati ex art.180 l.f.;

osservato che la società proponente si è tempestivamente costituita in giudizio insistendo per l'omologazione del concordato preventivo;

visto il parere motivato, positivo, del Commissario giudiziale;

considerato che in questa sede il Collegio, in assenza di opposizioni, è chiamato a riscontrare la ritualità del procedimento e l'osservanza degli adempimenti imposti dalla legge per addivenire all'omologa del concordato;

confermata la sussistenza in capo alla società della qualifica di imprenditore commerciale ed il superamento delle soglie previste dall'art.1 l.f., oltre che la presenza di uno stato di documentata insolvenza;



0376365480

riscontrata la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità richieste dagli artt.160 e 161 l.f. nonché la completezza e regolarità della documentazione depositata;

verificato il raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge;

considerato, quindi, che sussistono tutte le condizioni di legge per addivenire all'omologa del concordato preventivo, avendo riscontrato - per le ragioni sino ad ora esposte - tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi del concordato;

~~valutato che se liquidità necessaria al soddisfacimento del debito concordatario deriva principalmente dalla prosecuzione, ancorché ristrutturata, dell'attività d'impresa, è comunque altresì prevista la cessione dei beni e il realizzo di crediti, per cui l'esecuzione del concordato per questa parte deve venire affidata ad un Liquidatore giudiziale che il Collegio indica nella persona dell'avv.1~~

~~a, che dovrà attenersi alle disposizioni si seguito indicate;~~

~~considerato che il professionista indicato è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per la nomina a curatore, richiamati dall'art. 182 l.f. (Cass. n. 15699 del 15. 7. 2011);~~

~~considerato che gli organi della procedura dovranno essere coadiuvati dal comitato dei creditori formato da:~~

Ci _____ sp.

Si _____

Si _____

P.Q.M.

omologa il concordato preventivo della società S _____ S.r.l. con sede in _____ J), via _____
3, in persona dell'amministratore unico _____, nato a _____ V) il _____

nomina Liquidatore giudiziale della procedura l'avv.1 _____;

dispone che il Commissario Giudiziale ed il Liquidatore si attengano alle seguenti indicazioni:

* il liquidatore dovrà predisporre entro novanta giorni programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori, tenendo conto delle piano concordatario previsto dalla società debitrice;

* il liquidatore dovrà redigere rapporti riepilogativi semestrali ex artt.33 V co. e 182 VI co l.f. in cui specificherà altresì l'andamento della liquidazione rispetto al piano concordatario;

* il Commissario giudiziale, dott.) _____, sorveglierà l'esecuzione del piano concordatario e della liquidazione e terrà informato il Giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio per i/creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione,



0376365480

* la società consegnerà al Commissario giudiziale con cadenza trimestrale un'adeguata informativa scritta sullo stato di avanzamento del piano concordatario;

* il Liquidatore provvederà all'acquisizione dei flussi di liquidità generati dal piano concordatario destinati al soddisfacimento dei creditori, alla liquidazione dei beni ed alla riscossione dei crediti secondo le modalità dettagliate nella proposta concordataria e, in difetto di previsione, secondo le modalità individuate con il programma di liquidazione acquisendo per le varie attività il parere preventivo del Commissario giudiziale e del comitato dei creditori, dando notizia dell'attività di liquidazione al Giudice delegato almeno dieci giorni prima del compimento delle operazioni;

* il Commissario giudiziale in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa a loro riservata ai sensi dell'art.186 l.f.,

* le vendite dell'azienda, di rami dell'azienda, di beni immobili e beni iscritti in pubblici registri nonché la cessione di attività e passività dell'azienda o rapporti giuridici individuali in blocco dovranno essere autorizzate dal comitato dei creditori;

* le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate sul conto corrente bancario intestato alla procedura, con prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice delegato;

* il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale previamente vidimato da un membro del Comitato dei Creditori;

* la nomina di avvocati, coadiutori e consulenti tecnici dovrà avvenire ad opera del Liquidatore acquisendo parere preventivo del Commissario giudiziale e del Comitato dei Creditori, dandone notizia al Giudice delegato almeno dieci giorni prima dell'affidamento dell'incarico, salvo ragioni d'urgenza;

* ultimate le operazioni di liquidazione il Commissario giudiziale e il Liquidatore depositeranno i rispettivi rendiconti con modalità analoghe a quelle di cui all'art.116 l.f.;

* i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori verranno effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dal liquidatore in ragione della collocazione e del grado dei crediti, previo parere del Comitato dei Creditori e del Commissario giudiziale, ed a seguito di mandato emesso dal Giudice delegato;

* le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irteperibili verranno depositate presso l'Ufficio postale di Mantova nelle forme stabilite per i depositi giudiziali, indicando come modalità dello svincolo l'emissione da parte dell'intestato Tribunale di provvedimento autorizzativi dei pagamenti agli aventi diritto;

nomina componenti del comitato dei creditori:

C

S

S



0376365480

dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo;
manda alla Cancelleria per la comunicazione al Pubblico Ministero, al debitore, al Liquidatore ed al
Commissario giudiziale, il quale dovrà, a sua volta, darne comunicazione ai creditori;
manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art.17 l.f..

Mantova, li 10 luglio 2014

Il Presidente

Dotr. Luciano Alfani

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
11 LUG 2014
IL CANCELLIERE
C. Lucia

WWW.unijuris.it

Firmato Da: DE SIMONE LAURA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e940c - Firmato Da: ALFANI LUCIANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e9

